REGOLAMENTO (CEE) N. 2436/71 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1971

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2223/70 relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/71 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 816/70, qualora il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, sia inferiore al prezzo di riferimento concernente tale vino, viene riscossa sulle importazioni di detto vino e dei vini assimilati una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo d'offerta franco frontiera maggiorato dei dazi doganali ;

considerando che tale tassa di compensazione non viene tuttavia riscossa nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e in grado di farlo, che il prezzo praticato all'importazione dei prodotti originari e in provenienza dal proprio territorio non sarà inferiore al prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali e che verrà evitata ogni deviazione di traffico ;

considerando che :

— con domanda del 4 settembre 1970 il governo della Repubblica del Cile,

— con domanda del 24 febbraio 1971 il governo d'Israele,

si sono dichiarati disposti a dare tale garanzia per le esportazioni di taluni vini verso la Comunità ;

considerando che il governo cileno provvederà affinché non venga realizzata alcuna esportazione di vini verso la Comunità senza il nullaosta della Banca centrale, la quale verificherà preventivamente che per i vini in causa il prezzo franco frontiera della Comunità è uguale o superiore al prezzo di riferimento corrispondente diminuito dei dazi doganali e valido il giorno dello sdoganamento ;

considerando che il governo israeliano provvederà affinché le esportazioni di vini verso la Comunità vengano realizzate soltanto sulla base di una licenza di esportazione rilasciata dai servizi ispettivi del Ministero del commercio e dell'industria, i quali verificheranno preventivamente che per i vini in causa il prezzo praticato è uguale o superiore al prezzo di riferimento corrispondente diminuito dei dazi doganali e valido il giorno dello sdoganamento ;

considerando che detti governi vigileranno inoltre affinché venga evitata qualsiasi deviazione di traffico ; che prenderanno tutte le disposizioni all'uopo necessarie ; che, a tal fine, prenderanno ogni utile misura per evitare che venga fatto ricorso in particolare a misure che possano determinare indirettamente prezzi inferiori ai prezzi di riferimento diminuiti dei dazi doganali, come ad esempio l'assunzione in carico di spese di vendita, la conclusione di accordi per prestazioni abbinate o altre misure aventi effetti analoghi ;

considerando che detti governi s'impegnano a comunicare regolarmente alla Commissione i particolari relativi alle esportazioni di vini verso la Comunità e a dar modo alla Commissione di esercitare un controllo permanente sull'efficacia delle misure applicate ;

considerando che i governi cileno ed israeliano si sono altresì impegnati ad applicare sanzioni adeguate per assicurare il rispetto delle disposizioni adottate ;

considerando che i problemi connessi con il rispetto della dichiarazione di garanzia sono stati discussi esaurientemente con le autorità competenti della Repubblica del Cile e d'Israele ; che in esito a tali discussioni, è lecito ritenere che detti paesi terzi siano in grado di tener fede alle loro dichiarazioni di garanzia ; che non occorre pertanto riscuotere una tassa di compensazione all'importazione di taluni prodotti originari o in provenienza dal Cile o da Israele ; che è quindi opportuno completare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2223/70 della Commissione relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'esportazione di taluni vini originari e in provenienza da alcuni paesi terzi [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 392/71 [4] ;

[1] GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 170 del 29. 7. 1971, pag. 3.
[3] GU n. L 241 del 4. 11. 1970, pag. 3.
[4] GU n. L 46 del 25. 2. 1971, pag. 13.

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2223/70 è completato :

a) al punto 1, mediante inserimento, dopo il trattino relativo all'Argentina, del trattino seguente :

— « da Israele » ;

b) al punto 3, mediante inserimento, dopo il trattino relativo all'Ungheria, del trattino seguente :

— « dal Cile ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

I suoi effetti decorrono dal 1° novembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI